REGIONE DEL VENETO

Segnatura di protocollo

Numero di protocollo:	146768	del:	04/03/2026

Oggetto:	Dermatite Nodulare Contagiosa (Lumpy Skin Disease - LSD) - Aggiornamento condizioni per l’introduzione dei capi sensibili dalla Francia in Italia.#775917996#
Numero allegati:	1
Nome file allegati:	Nota territorio aggiornamento accordo ita fra lsd_signed.pdf

Documento generato automaticamente dal sistema informatico della Regione del Veneto - giunta regionale ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39

Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE ANIMALE E DELL'ECOSISTEMA (ONE HEALTH) E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELLA SALUTE ANIMALE
Ufficio 3 - Sanità animale, direzione operativa del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e Sistema I&R.

Registro – Classif: I.1.a.e/2026/7

- Regioni e P.A. Assessorati alla Sanità

- Coordinamento interregionale Servizi veterinari
saia@regione.veneto.it

- II.ZZ.SS.

- OO.EE.VV.RR.
c/o Regioni e P.A.

- Associazioni di categoria settore bovini e ovicaprini

- FNOVI – ANMVI – SIVEMP

E, p.c.
- CESME c/o IZSAM
- COVEPI c/o IZSAM
- Ufficio 8 DGSA
- DOHRI

Oggetto: **Dermatite Nodulare Contagiosa (Lumpy Skin Disease – LSD) – Aggiornamento condizioni per l'introduzione dei capi sensibili dalla Francia in Italia.**

Si fa riferimento e seguito alla nota prot. 35134-03/12/2025-DGSA-MDS-P per informare le SS.LL. che l'accordo con le autorità sanitarie francesi in relazione alle condizioni sanitarie applicabili agli scambi di bovini provenienti dalle zone di vaccinazione per Lumpy Skin Disease (LSD) del territorio francese e destinati all'Italia è stato recentemente aggiornato in considerazione della situazione epidemiologica e della copertura vaccinale raggiunta in Francia, e tenuto conto del parere del Centro di Referenza Nazionale per le malattie esotiche degli animali (CESME) prot. n. 2519 del 19/02/2026.

Ai sensi del nuovo accordo, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera b) del Regolamento delegato (UE) 2023/36, i movimenti verso l'Italia di bovini vaccinati o di bovini ancora in periodo di immunità conferita dagli anticorpi materni, provenienti dalle zone di vaccinazione per LSD della Francia, possono essere autorizzati a condizione che siano soddisfatti i requisiti specifici di cui all'Allegato IX, Parte 3, punto 3.1, lettera c) (per bovini provenienti da zone di vaccinazione I) e all'Allegato IX, Parte 3, punto 3.2, lettera a) (per bovini provenienti da zone di vaccinazione II), ivi inclusi visita clinica favorevole e trattamento insetticida ed insetto-repellente. Non è più necessaria l'esecuzione del test Real Time PCR. Sui certificati TRACES devono essere riportati la data e l'esito dell'esame clinico e la data del trattamento con insetticidi e insetto-repellenti.

I mezzi di trasporto utilizzati per la movimentazione dei bovini devono soddisfare i requisiti di cui all'Allegato IX, Parte 3, punto 3.7 del Regolamento (UE) 2023/361.

I capi bovini oggetto della movimentazione sono soggetti ai seguenti obblighi una volta introdotti nel territorio nazionale:

- è interdetta l'ulteriore movimentazione dei capi, per qualsiasi finalità, per un periodo minimo di 30 giorni successivi alla data di introduzione sul territorio nazionale;

- i capi devono essere sottoposti a un periodo di osservazione sanitaria di 28 giorni. Durante tale periodo, il Veterinario Aziendale è incaricato di eseguire visite cliniche documentate volte ad accertare la costante assenza di sintomi riconducibili alla LSD;

- nel corso del periodo di osservazione, il detentore (allevatore) è tenuto a mantenere una registrazione giornaliera dello stato sanitario degli animali introdotti, nonché a procedere alla notifica tempestiva all'Autorità Competente in caso di riscontro di eventuali anomalie cliniche.

Le predette condizioni entrano in vigore a partire da lunedì 23 febbraio 2026 e restano valide sino alla eventuale revisione dell'accordo sulla base delle mutate condizioni epidemiologiche e degli esiti delle attività di sorveglianza e controllo o di eventuali modifiche della normativa vigente.

Si ringrazia per la collaborazione e si rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

IL DIRETTORE GENERALE
Giovanni Filippini*

*Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 28.12. 2000 n. 445 e del D.Lgs 07.03 2005 n. 82 e norme collegate, che sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Direttore dell'Ufficio: Dott. Luigi Ruocco – l.ruocco@sanita.it - tel. 06 5994 6755
Referente del procedimento: Dott.ssa Mariana Roccaro - m.roccaro-esterno@sanita.it - tel. 06 5994 6212
Posta certificata: dgsa@postacert.sanita.it